



**COMUNE DI
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII**
(Provincia di Bergamo)

**BILANCIO DI PREVISIONE
2022 – 2024**

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP (semplificato per i comuni con meno di 5.000 abitanti) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato d'amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestata dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi agli strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, il resto delle spese sono state previste tenendo conto degli obiettivi indicati nel DUPS e nella relativa nota di aggiornamento.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni anche in considerazione della conferma, per il triennio 2022/2024 delle aliquote dei tributi comunali adottate nel 2021.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dall'applicazione della nuova contabilità. il resto delle spese sono state previste sostanzialmente nello stesso importo dell'anno precedente.

Tra le spese potenziali rientrano il fondo spese per indennità di fine mandato del sindaco per € 1.933,87 e il fondo per il rinnovo contrattuale del personale dipendente per € 12.000,00.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare al punto 3.3, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Viene altresì stabilito che a decorrere dal 2021 la determinazione del FCDE è calcolato con il così detto metodo A – media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti del quinquennio precedente. La Faq di Arconet n. 25 del 26/10/2020, inoltre, chiarisce quanto riportato nell'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato 4/2 in ordine alla facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, al fine di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, da utilizzare (come completamento a 100) per calcolare il FCDE da stanziare in bilancio.

Secondo quanto previsto dal comma 882 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 la percentuale minima di accantonamento al fondo dall'anno 2022 è pari al 100%

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La normativa lascia ad ogni singolo ente la scelta del livello di analisi. Pertanto, la determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, procedendo ad effettuare **l'accantonamento su tutti i capitoli di entrata** ad eccezione di quelli sopra individuati.

Per il calcolo, sono stati valutati i tre metodi previsti, utilizzando per ciascun capitolo la metodologia più prudentiale.

Si è pertanto provveduto a:

Individuare le entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione come segue:

- Imposta comunale sulla pubblicità
- TARI – taxa rifiuti
- Riscossione coattiva taxa rifiuti
- TASI – accertamenti e liquidazioni
- Recupero IMU
- Diritti di segreteria istruttoria di pratiche diverse
- Compartecipazione servizio assistenza domiciliare
- Sanzioni CDS
- Sanzioni amministrative
- Proventi gestione servizio mensa
- Servizio pasti a domicilio
- Proventi trasporto scolastico
- Proventi pubblicazioni comune
- Proventi cimiteriali
- Concorso spese servizi sociali
- Proventi impianto fotovoltaico
- Proventi d'uso sale civiche
- Canoni concessioni cimiteriali
- Fitti reali fabbricati
- Fitti attivi di terreni
- Recupero spese da utilizzo beni
- Canone patrimoniale di autorizzazione o esposizione pubblicitari: per questa entrata è stato effettuato un accantonamento manuale in quanto entrata di nuova istituzione che sostituisce imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dell'andamento incassi per i due tributi soppressi che la nuova entrata sostituisce
- Canone patrimoniale occupazione aree: per questa entrata è stato effettuato un accantonamento manuale in quanto entrata di nuova istituzione che sostituisce la COSAP. Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dell'andamento incassi relativa alla COSAP che la nuova entrata sostituisce

Per le entrate sopra elencate, il calcolo è stato effettuato considerando gli incassi in conto competenza anno n e incassi in conto residui anno n+1, e gli accertamenti degli ultimi 5 anni (metodo A), sulla base di ogni singolo capitolo, individuando l'importo minimo dell'accantonamento al FCDE.

L'accantonamento obbligatorio di legge con l'applicazione del sopra indicato metodo è il seguente:

parte corrente anno 2022: € 48.350,15

parte corrente anno 2023: € 48.319,85

parte corrente anno 2024: € 48.319,85

La somma accantonata corrisponde al minimo richiesto dalla normativa vigente salvo lievi arrotondamenti in eccesso.

Allegato al presente atto il dettaglio dell'accantonamento

ALTRI ACCANTONAMENTI FONDI

1. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi – punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*" per un importo di € 1.933,87 (pari ad una mensilità oltre alla relativa IRAP) che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato derivante dagli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti a tale titolo.

2. Rinnovi contrattuali

E' stato previsto un accantonamento per oneri derivanti da rinnovi contrattuali determinato in € 12.000,00; In caso di mancato utilizzo nel corso dell'esercizio l'importo confluirà nel risultato di amministrazione, determinato una quota di avanzo accantonato.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione, allegato al Bilancio, con riguardo all'esercizio 2021 evidenzia un risultato positivo di € 1.371.549,41 così ripartito:

• Parte accantonata	
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	€ 85.557,25
fondo contenzioso	€ 50.000,00
altri accantonamenti al 31/12/2021 di cui:	€ 18.597,31
€ 4.755,96 TFM sindaco	
€ 13.841,35 rinnovi contrattuali	
• Parte vincolata	
<i>Vincoli derivanti da legge e principi contabili</i>	€ 0,00
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</i>	€ 335.234,23
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	€ 444.113,18
<i>Avanzo destinato agli investimenti</i>	€ 0,00
• Parte non vincolata	€ 448.039,21

	€ 1.381.549,41

L'equilibrio complessivo della gestione 2022 – 2024 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passivi dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio è stato quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata, proveniente dall'esercizio 2021, in complessivi € 0,00 di cui € 0,00 per la parte corrente della spesa ed € 0,00 per la parte in conto capitale. L'importo del fondo sarà determinato con delibera della Giunta Comunale attraverso la delibera di riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021.

Non è stato determinato il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita in quanto, sulla base dei dati attualmente a disposizione, tutti gli interventi di parte capitale saranno conclusi entro l'anno. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

Elenco degli interventi programmati per le spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel bilancio di previsione esercizio 2022 sono previsti investimenti per complessivi € 2.188.992,77 finanziati come segue:

• Proventi concessioni edilizie- monetizzazione – fondo aree verdi	€ 140.410,97
• Contributi Enti Pubblici	€ 1.067.234,39
• Trasferimenti di capitale	€ 2.000,00
• Ricorso all'indebitamento	€ 200.000,00
• Avanzo vincolato	€ 779.347,41
• Entrate correnti	€ 0,00

Nel bilancio di previsione 2023 sono previsti investimenti per complessivi € 649.635,41 finanziati come segue:

• Proventi concessioni edilizie- monetizzazione – fondo aree verdi	€ 100.000,00
• Contributi Enti Pubblici	€ 547.635,41
• Trasferimenti di capitale	€ 2.000,00
• Entrate correnti	€ 0,00

Nel bilancio di previsione 2024 sono previsti investimenti per complessivi € 152.000,00 finanziati come segue:

• Proventi concessioni edilizie- monetizzazione – fondo aree verdi	€ 100.000,00
• Contributi Enti Pubblici	€ 50.000,00
• Trasferimenti di capitale	€ 2.000,00
• Entrate correnti	€ 0,00

Si rimanda a prospetto allegato al bilancio di previsione per il dettaglio delle spese d'investimento.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco degli organismi partecipati e elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Il dettaglio degli organismi partecipati è trattato all'interno del DUP, già presentato al consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 28 luglio 2021 e aggiornato nella nota di aggiornamento allo stesso che sarà approvata in sede di bilancio di previsione, ed è sintetizzato nel seguente modo:

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% partecipazione	Funzioni attribuire e attività svolte
ECOISOLA SPA	www.ecoisola.it	7,800	GESTIONE SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
HSERVIZI SPA	www.hidrogest.it	6,845	Illuminazione votiva, gestione parchetti. Gestione calore e illuminazione pubblica.
UNIACQUE SPA	www.uniacque.bg.it	0,320	GESTORE PROVINCIALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

Al bilancio 2022 – 2024 è allegato l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci delle Società.